



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
UFFICIO CITTÀ STORICA
U.O. Manutenzione ordinaria e straordinaria BB.CC. ed edifici monumentali
Foro Umberto I, 14 - 90133 Palermo
Tel. 091/7406802-03; fax 091/7406888
cittastorica@cert.comune.palermo.it

OGGETTO: Servizio di architettura e ingegneria per la progettazione impiantistica e l'attività di Direttore operativo del " Restauro dei padiglioni 1 e 2 ai Cantieri Culturali alla Zisa da destinare a sede decentrata della Biblioteca Comunale" (CUP: D74B12000080001 – CPV 71323200-0).

CAPITOLATO D'ONERI

Il R.U.P.

arch. Michele Di Rosa

INDICE

- 1 - Oggetto finalità del Servizio
- 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
- 3 - Obblighi a carico dell'Affidatario
- 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante
- 5 - Norme che regolano il contratto - criteri interpretativi
- 6 - Documenti che fanno parte del contratto
- 7 - Durata del servizio
- 8 - Importo del contratto
- 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto
- 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto
- 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto
- 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità
- 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- 13 bis – Rimborsi spese – Spese per accertamenti
- 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto
- 15 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'Affidatario
- 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
- 17 - Subappalto
- 18 - Tutela dei lavoratori
- 19 - Sicurezza
- 20 - Elezione di domicilio dell'Affidatario
- 21 - Proprietà degli elaborati
- 22 - Trattamento dei dati personali
- 23 - Cauzione definitiva
- 24 - Obblighi assicurativi
- 25 - Penali
- 26 - Risoluzione del contratto
- 27 - Clausole di risoluzione espressa
- 28 - Recesso
- 29 - Definizione delle controversie
- 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- 31 - Spese contrattuali
- 32 - Norma di chiusura

Art. 1 – Oggetto e finalità del Servizio

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione impiantistica e l'attività di Direttore operativo del " Restauro dei padiglioni 1 e 2 ai Cantieri Culturali alla Zisa da destinare a sede decentrata della Biblioteca Comunale" (CUP: D74B12000080001 – CPV 71323200-0).progettazione e D.L. delle opere impiantistiche relative al *"Restauro dei padiglioni 1 e 2 ai cantieri Culturali alla Zisa da destinare a sede decentrata della Biblioteca Comunale"*, come meglio specificato negli altri documenti di gara.

Il contratto viene regolato dalle Condizioni Generali di Fornitura allegate alla Categoria SERVIZI, ALLEGATO 33 AL CAPITOLATO D'ONERI "Servizi" PER L'ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale" dalle condizioni particolari previste nel presente Capitolato nonché dalle norme di cui al D.Lgs.n.50/16 e ss.mm. ii., di seguito Codice dei Contratti Pubblici, nonché da ogni altra disposizione di legge.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato d'oneri.

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Le prestazioni oggetto dell'incarico che si intende affidare sono le seguenti:

- a) Redazione del progetto (definitivo ed esecutivo) degli impianti, in particolare termico, antincendio, idrico, elettrico, rete dati, antintrusione;
- b) Direttore Operativo per le opere impiantistiche, ivi compresa la contabilità dei lavori a misura per le stesse;
- c) Rilascio dell'attestato di certificazione energetica ex d.lgs.311/2006 art. 6).

Per quanto riguarda la progettazione di cui al punto a) dovrà essere redatto un progetto, comprensivo di particolari, al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Uffici competenti; in particolare si dovrà inoltre eseguire:

- a) Diagnosi e relazione energetica (ex lege 10/1991 e ss.mm.ii.);
- b) Relazione e elaborati per requisiti acustici (ex lege 447/95 e DPCM 512/97);
- c) relazione di verifica di ottemperanza del progetto ai criteri definiti dal Decreto 11 ottobre 2017.

Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. che dovranno essere richiesti a cura del committente;

Sulla base delle prestazioni sopra indicate e sull'importo presunto è stato stimato l'ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti come da calcolo delle competenze tecniche (allegato A).

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs.n.267/00 e ss.mm.ii., la prenotazione di spesa inerente la procedura di gara decade se, entro il termine dell'esercizio finanziario, non è stata assunta l'obbligazione di spesa nei confronti dell'aggiudicatario.

In ragione di ciò, nessuna pretesa di eventuale rimborso spese o di risarcimento a qualsiasi titolo potrà essere richiesta dai concorrenti e/o dall'aggiudicatario, in caso di mancata assunzione della predetta obbligazione nei confronti dell'aggiudicatario.

Le prestazioni verranno liquidate e pagate solo se effettivamente eseguite dal soggetto Affidatario.

Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto Affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Oltre all'iscrizione negli appositi albi i professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente svolta.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto.

Le condizioni di svolgimento delle prestazioni sopra elencate saranno integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica del soggetto aggiudicatario.

Art. 3 – Obblighi a carico dell’Affidatario

L'Affidatario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell’Affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La stipulazione del contratto da parte dell’Affidatario del servizio equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Per le prestazioni di carattere progettuale l'Affidatario si impegna a introdurre, entro il termine comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potrà comunque essere inferiore a 10 giorni naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora l'Affidatario non adegui il progetto entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile del Procedimento si procederà all'applicazione della penale giornaliera indicata all'art. 28, comma 1.

Il ritardo per l'adeguamento del progetto definitivo — di cui al periodo precedente — superiore ai 30 (trenta) giorni naturali consecutivi sarà considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà all'Amministrazione appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale, come previsto al successivo art. 26, e a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara — escluso l'originario contraente — ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 5 (cinque) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc...). Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile. DOC, XLS; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Con la presentazione dell’offerta l’affidatario si obbliga formalmente, senza eccezione alcuna:

- a) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136:
- b) a rispettare le norme contenute nel vigente Codice di Comportamento dei Dipendenti approvato dal Comune di Palermo;
- c) a rispettare tutte le clausole previste nella "Dichiarazione "Clausole di Autotutela e Patto d'Integrità";
- d) a rispettare il disposto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.n.165/01 e all'art. 21 del D.Lgs.08/04/13 n. 39;
- e) a presentare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici (art. 23);
- f) a rispettare Clausole Contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale", sottoscritta il 28.12.2018 tra il Comune di Palermo e la Prefettura di Palermo.

Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante

La stazione appaltante si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici, ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

La stazione appaltante si impegna, inoltre, a:

- a) ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- b) inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- c) garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'Affidatario del servizio potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale la normativa sui contratti pubblici e specificatamente:

- a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per quanto applicabile;
- b) le vigenti disposizioni in materia di beni culturali, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, (di seguito, Codice dei Beni Culturali), nonché le vigenti norme urbanistiche comunali;
- c) il D.M. 24 dicembre 2015, recante Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione ;
- d) Il Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- e) D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

- f) Circolare dell'AgID n. 3/2017 recante —Raccomandazioni e precisazioni sull'accessibilità digitale dei servizi pubblici erogati a sportello dalla Pubblica Amministrazione, in sintonia con i requisiti dei servizi online e dei servizi interni ;
- g) il D.M. 22 agosto 2017, n.154 recante —Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, Regolamento MIBACT).
- h) Circolare dell'AgID n. 1/2016 recante —Aggiornamento della Circolare AgID n. 61/2013 del 29 marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni ;
- i) D.M. 17 giugno 2016, recante —Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016 ;
- j) L. 7 agosto 2015, n. 124, recante "Disposizioni per garantire ai cittadini di accedere a tutti i dati, i documenti ed i servizi in modalità digitale";
- k) Convenzione di Faro, (STCE n°199), 27 febbraio 2013
- l) Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito, AgID) n. 61/2013, recante "Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni";
- m) L. 13 agosto 2010, n. 136, recante —Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia ;
- n) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le norme che ancora sono in vigore, recante il
- o) "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- p) D.M. 19 maggio 2010, recante "Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- q) Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, recante "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. del 14 gennaio 2008";
- r) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- s) D.M. 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- t) L. 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";
- u) D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, recante "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro";
- v) D.P.R. 1° marzo 2005, n. 75, recante: "Regolamento di attuazione della L. 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
- w) D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- x) D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD);
- y) D.M. 8 luglio 2005 recante "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici";
- z) L. 9 gennaio 2004, n. 4, recante: "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
- aa) D.M. 10 marzo 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- bb) D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"
- cc) Regolamento edilizio del Comune di Palermo

- dd) D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, recante "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi di protezione individuale";
- ee) Regolamento di prevenzione incendi: D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, ..."; Nel testo sono riportate varie circolari e note di indirizzi e chiarimenti applicativi; Allegato I "Elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi"; D.M. 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ..."; D.M. 2 marzo 2012 "Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
- ff) Codice di Prevenzione Incendi regolato dal DM 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.
- gg) Prevenzione incendi attività 72 - edifici storici: DM Beni Culturali e Ambientali n. 569 del 20/05/1992 "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre"; DPR 30/6/1995 n. 418 "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi"; Lettera circolare DCPREV prot. n. 3181 del 15/3/2016 "Linea guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell'allegato 1 al D.P.R. 1 agosto 2011".
- hh) g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- ii) h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- jj) i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- kk) l) le norme del codice civile.

La progettazione dell'intervento dovrà essere redatta nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti, ivi comprese le leggi regionali e la normativa speciale di settore. I sistemi costruttivi da adottare dovranno essere tali da consentire di contenere i futuri costi di gestione e di manutenzione delle strutture.

Nella redazione del progetto devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specifici in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudazione.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) il presente capitolato d'oneri;
- b) l'offerta economica dell'Affidatario del servizio.

Art. 7 - Durata del servizio

I tempi posti a base di gara per l'espletamento del servizio sono i seguenti:

- a) Redazione del progetto (definitivo ed esecutivo) degli impianti, in particolare termico, antincendio, idrico, elettrico, rete dati, antintrusione,
- b) diagnosi e relazione energetica (ex lege 10/1991 e ss.mm.ii.),
- c) predisposizione dei "CAM" di cui al Decreto 11 ottobre 2017, complessivi **giorni 90 (novanta)** naturali e consecutivi:
- d) Direttore Operativo per le opere impiantistiche, ivi compresa la contabilità dei lavori a misura per le stesse: per tutta la durata dei lavori, secondo le modalità di esecuzione prescritte per legge;
- e) Rilascio dell'attestato di certificazione energetica (ex d.lgs.311/2006 art. 6): complessivi **giorni 20 (venti)** naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

I termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento - con l'emissione di apposito ordine di servizio - e secondo le modalità indicate al successivo art. 10.

I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali di cui al comma 1, sono da intendersi tassativi e indifferibili.

Poiché il progetto verrà sottoposto tutti i pareri degli Enti Terzi, l'Affidatario del servizio dovrà avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella revisione del progetto definitivo, fermo restando che la richiesta dei pareri avverrà a cura dell'Amministrazione dopo la consegna di una prima versione dello stesso progetto.

Le scadenze temporali indicate al comma 1 non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario o a quest'ultimo non imputabili.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

È facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'Affidatario del servizio. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. -In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal successivo art. 12.

Art. 8 - Importo del contratto

Il corrispettivo a base di gara per le prestazioni di cui all'art. 1 ammonta complessivamente ad € 105.021,15, di cui € 20.751,42 per spese ed oneri accessori e sono riepilogati nella seguente tabella:

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi

(Compensi, spese ed oneri ed accessori in euro)

Progettazione e redazione elaborati per requisiti acustici (l. 447/95 – DPCM 512/97), per relazione e diagnosi energetica (L. 10/91 e ss.mm.ii.), (al netto di spese e oneri accessori): € 63.943,95

Direzione operativa dei Lavori (al netto di spese e oneri accessori): € 17.031,62

Redazione attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs. 311/2006) (al netto di spese e oneri accessori): € 3.294,17

Spese e oneri accessori € 20.751,42

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 105.021,15.

Essi si intendono comprensivi di spese. Gli oneri previdenziali e l'I.V.A. si intendono esclusi.

Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali; in particolare, è a carico dell'Affidatario del servizio dell'incarico professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni connesse.

Il corrispettivo è calcolato conformemente ai criteri di cui alla Delibera ratificata nella seduta del 26.05.2008 dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo e del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016. Il prospetto per la determinazione della modalità di calcolo posto a base di gara è riportato nell'allegato "A" in calce al presente Capitolato d'Oneri.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato d'oneri.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato d'oneri, si intende offerto dall'Affidatario del servizio in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Sul corrispettivo così determinato sarà applicato il ribasso di gara offerto dall'Affidatario del presente servizio.

Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Responsabile Unico del Procedimento del progetto di che trattasi.

Il direttore dell'esecuzione costituirà il riferimento dell'Affidatario del servizio per qualsiasi aspetto concernente la gestione dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione.

Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'Affidatario del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Affidatario del servizio non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione, per ogni fase, redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Affidatario del servizio.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Affidatario del presente servizio.

Entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto di affidamento delle prestazioni del presente servizio il responsabile del procedimento, con l'emissione di apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediatamente inizio alla progettazione antincendio.

In applicazione dell'articolo 32, comma 8, quarto periodo, e comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento può emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione -del contratto qualora il mancato avvio della progettazione determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; in tal caso nell'ordine di servizio sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.

La progettazione dovrà essere sottoposta ad approvazione del responsabile del procedimento.

Qualora il provvedimento di cui al comma 3 non sia emesso o non pervenga all'Affidatario del servizio entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

Le eventuali modifiche contrattuali alle prestazioni e/o servizi oggetto del presente servizio, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato prestazionale e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall'aggiudicatario.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal precedente art. 7.

Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Affidatario del servizio con le seguenti modalità: di a) pagamento a saldo per ciascuna delle fasi effettivamente eseguite per tutte le fasi previste, con unica eccezione per la fase di "Direzione dei Lavori" che verrà liquidata in acconto al 90%, proporzionalmente all'avanzamento dei lavori. Il saldo delle competenze tecniche per la fase di "Direzione dei Lavori" verrà liquidata in data successiva all'approvazione degli atti di collaudo delle opere.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Affidatario del servizio.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il

pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Affidatario del servizio al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Nessun compenso o indennizzo relativo al servizio in oggetto spetta all'affidatario di tale servizio, nel caso in cui le singole prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, cui si riferisce il servizio, per qualsiasi motivo, non siano formalmente richieste dall'Amministrazione e comunque non iniziati.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Affidatario del servizio a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

Art. 13 bis – Rimborsi spese – Spese per accertamenti

A rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dai professionisti e dal loro personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente alle prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché, delle altre spese di qualunque natura incontrate, si provvede ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016 che approva la vigente tariffa professionale.

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto strutturale, comprensivi del rilievo e della relazione geotecnica, restano a completo carico dei professionisti, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, studi geologici, accertamenti geognostici, accertamenti su opere esistenti che implicino impiego di attrezzature e mano d'opera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri igienico-sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche, previa autorizzazione dell'Amministrazione e dopo presentazione di fatture e purché gli importi non superino le tariffe ed i prezzi correnti.

Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'Affidatario del servizio, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile detta attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Affidatario del servizio sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'Affidatario

Con riferimento alle vicende soggettive dell'affidatario, di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme

dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Affidatario del servizio al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 17 - Subappalto

Considerata la tipologia di prestazione professionale richiesta non è ammesso il subappalto fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 - Tutela dei lavoratori

L'affidatario dell'incarico professionale è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa.

Art. 19 - Sicurezza

L'Affidatario del servizio s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 20 - Elezione di domicilio dell'Affidatario

Il prestatore del servizio elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 21 - Proprietà degli elaborati

Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'affidatario dell'incarico potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.

L'affidatario pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- a) rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- b) verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- c) individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- d) impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendogli opportuni controlli;
- e) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- f) adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 196/2003 e garantirne il rispetto;
- g) evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali; °
- h) sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;

i) comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 23 – Cauzione definitiva

L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016. L'importo della cauzione definitiva è ridotto secondo quanto previsto dall'art. 103, comma1 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e perle entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario del servizio, del documento di pagamento di cui all'art. 13, presentato dall'affidatario, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Affidatario

del servizio derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dell'incarico professionale deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'affidatario dell'incarico professionale mediante PEC.

Nel caso di integrazione del contratto, l'affidatario dell'incarico professionale deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 24 - Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'Affidatario del servizio tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Affidatario del servizio stesso, di terzi della stazione appaltante.

L'Affidatario del servizio sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 25 - Penali

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 7, comma1, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per

giustificati motivi, verrà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

Nel caso di mancata presenza in cantiere del Direttore dei lavori - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nei modi richiesti dal presente Capitolato d'onori (numero di presenze settimanali e numero di ore settimanali), sarà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'incarico di CSE per ogni giorno/ora di assenza, fino al limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo all'incarico.

Eventuali inadempimenti oltre i termini comunicati dal Responsabile del Procedimento determineranno l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo dell'entità prevista al comma 1 del presente articolo.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'Affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo *contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 26 - Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 - Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 9, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Affidatario del servizio, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
- h) il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;

- i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del committente;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- m) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro tre giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dal committente;
- n) mancata presenza in cantiere secondo quanto previsto nella propria offerta tecnica presentata;

I casi elencati saranno contestati all'Affidatario del servizio per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'affidatario dell'incarico il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario dell'incarico può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante

I casi elencati saranno contestati all'affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.

Art. 28 - Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 - Definizione delle controversie

Organo competente: TAR Sicilia, Sezione Palermo, via Butera, n.6 CAP.. 90133;

Termini: 30 (trenta) giorni.

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Palermo.

Per controversie inerenti la fase esecutiva del contratto competente è il Tribunale Civile di Palermo, Piazza V. E. Orlando Palermo.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario dell'incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n. 136 l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, comunicando all' Ufficio Città Storica gli estremi identificativi dei conti correnti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi

Art. 31 - Spese contrattuali

L'imposta di bollò e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'affidatario dell'incarico professionale.

Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato d'Oneri, l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione

Art. 32 – Norma di chiusura

L'Affidatario del servizio, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato